

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 719**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MUZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2001**

—————

Modifica alla legge 29 marzo 2001, n. 134, relativa alla  
gratuità del giudizio circa le controversie di lavoro, previdenza  
e assistenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 marzo 2001, n. 134, che ha modificato la legge 30 luglio 1990, n. 217, con la quale è stato istituito il patrocinio legale a spese dello Stato per i meno abbienti, ha operato nell'ambito delle controversie in materia di lavoro un cambiamento radicale che comporterà per il lavoratore l'onere del pagamento delle imposte di bollo e di registro. Ciò comporterà che dal 1° luglio 2002 costerà molto di più intentare causa (ad esempio per un licenziamento illegittimo) al proprio datore di lavoro, non per l'aggiornamento delle tabelle legali, ma perchè il lavoratore interessato ad una causa di lavoro non sarà più esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro in quanto la citata legge n. 134 del 2001, che con questo disegno di legge proponiamo di modificare, ha abrogato l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La *ratio* della legge n. 134 del 2001 è ispirata dalla volontà di innalzare da otto a diciotto milioni il tetto di reddito sotto il quale si è considerati non abbienti e quindi aventi diritto all'assistenza legale gratuita.

Di fatto, con l'abrogazione dell'articolo unico della legge 20 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che stabiliva la gratuità del giudizio su tutti gli atti per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, un lavoratore che volesse intentare causa al datore di lavoro dovrà sostenere spese anticipate e non rimborsabili quali ad esempio:

- 1) circa lire 600.000 di contributo sostitutivo del bollo;
- 2) circa lire 250.000 per la registrazione della sentenza;
- 3) circa lire 200.000 per spese riguardanti copie, bolli e notifiche;
- 4) circa lire 150.000 nel caso in cui si faccia richiesta di eventuale pignoramento.

Un carico di spese di questa entità scorgerà, secondo il nostro parere, il lavoratore, magari licenziato e privo di reddito, ad agire legalmente contro il proprio datore di lavoro. Ne risulterebbe una vera e propria mortificazione dei diritti elementari dei lavoratori, in particolare, e dei cittadini in generale. Chiediamo dunque agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge  
29 marzo 2001, n. 134, è abrogato.

